

STATUTO

DEMETRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV RIONE SAN
TOMMASO 85

Numero REA: AV - 160876

Codice fiscale: 02476120643

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della società cooperativa sociale

= DEMETRA Società cooperativa sociale =

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, con la denominazione:

= DEMETRA Società cooperativa sociale =

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. in materia di numero e qualità di soci cooperatori o di importo dell'attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 8/11/1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 8/11/1996.

Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.. La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Avellino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione, la soppressione e la modificazione dell'ubicazione di eventuali sedi secondarie, uffici di rappresentanza, sedi operative ed amministrative, uffici contabili o amministrativi, agenzie, filiali, rappresentanze, succursali, anche all'estero (pur operando la società nel Mezzogiorno d'Italia) sono di competenza dell'organo amministrativo, che provvederà a depositare al Registro delle Imprese apposita dichiarazione.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4 - Oggetto

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1) di cui

alla lettera a) della L. 381/91, come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 1, lettera b) della L. 381/91).

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991, la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed

integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

-aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

-gestire strutture di accoglienza e pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale;

-promuovere iniziative di carattere sociale; culturale e ricreativo connesse con le attività di cui sopra;

-contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative.

In particolare, la società intende operare nel settore del disadattamento e dell'emarginazione e considera come suoi potenziali settori di intervento tutti i campi in cui sia possibile combattere l'intolleranza, la violenza, la censura, l'ingiustizia, la discriminazione, il razzismo, l'emarginazione, l'alienazione, la solitudine, allo scopo di diffondere il sentimento della solidarietà, l'affermazione del principio di eguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

In tale prospettiva, si propone di svolgere un'azione concreta volta al recupero ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti o per altro verso dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alcool, gioco d'azzardo, ecc.), mediante la gestione di servizi socio-sanitari, riabilitativi, di accoglienza, animazione ed assistenza, di comunità e convivenza, al fine di assicurare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed un

adeguato sostegno in favore di soggetti dediti all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope nelle diverse fasi della disintossicazione, recupero e reinserimento sociale.

Inoltre la società può intervenire anche nei seguenti campi di iniziative:

a) Violenza di genere

Contrastare la violenza subita dalle donne e dai minori nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita).

Intervenire concretamente con misure di protezione immediata in case-rifugio ad indirizzo segreto, case di accoglienza per donne maltrattate, assicurando alle vittime di violenza che ne facciano richiesta il necessario sostegno psicologico di consulenza legale e costituzione di parte civile della cooperativa nei processi per violenza sessuale, ed in genere in ogni procedimento, che veda la donna o il/la minore come oggetto di violenza, oltre che per tutti quei reati che vedano la cooperativa direttamente come parte offesa; promuovere il reinserimento socio-lavorativo ed il benessere dei soggetti vittima di violenza, adulte/i e minori, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone promuovendo concrete azioni di prevenzione;

b) Violenza in genere

Contrastare la violenza subita per discriminazione sessuale, per maltrattamenti, e svolgere attività di sostegni agli autori delle violenze.

c) Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie è un servizio attento alle esigenze del territorio, che promuove il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia

e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita.

Le attività offerte dal Centro per le Famiglie sono articolate in diverse aree di intervento, finalizzate a facilitare la formazione di un'identità genitoriale, ad elaborare e condurre progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale, a ritrovare le risorse necessarie ad affrontare momenti o eventi critici.

d) Pedofilia

Prevenire e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della pedofilia, adoperarsi con ogni mezzo e strumento contro la pedofilia e la pedopornografia online, offrire counselling e supporto alle vittime ed alle loro famiglie attraverso un sostegno psicologico e legale e per l'accoglienza e cura di bambini vittime di abusi;

e) Legalità

Promuovere una cultura della legalità, della solidarietà, dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali anche di stampo mafioso/camorristico.

f) Carcere

La cooperativa considera la risocializzazione del detenuto ed il suo reinserimento nel tessuto sociale e produttivo un fattore essenziale ed indispensabile; pertanto, più nello specifico, ci si adopera in interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- promuovere il recupero dell'identità e dignità della persona di fronte a situazioni umane di riflessione e superamento critico delle esperienze precedenti;
- favorire esperienze di accoglienza e possibilità di lavoro per coloro che

usciranno o sono già usciti dal carcere;

- gestire case d'accoglienza e progetti che agevolino il reinserimento degli ex detenuti nell'ambiente sociale;

- promuovere iniziative di lavoro (es. cooperative), in carcere ed all'esterno, coinvolgendo gli ex detenuti e coloro che beneficiano delle misure alternative alla carcerazione;

- contribuire a dare attuazione all'art. 27 della Costituzione italiana;

g) Immigrazione e tratta

Si persegue l'obiettivo di promuovere la crescita integrale dei migranti, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi perseguendo e valorizzando l'inserimento socio-lavorativo.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto b) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991, la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 quali, a titolo esemplificativo:

- = a) la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di articoli artigianali in legno, cuoio, ceramica, marmo, bronzo, ferro o in altri materiali, anche destinati all'abbigliamento, realizzati mediante l'attività lavorativa dei partecipanti all'attività sociale, da collocare sul mercato come prodotti finiti o semi-lavorati, sia in proprio che per conto terzi;

- = b) lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., l'attività della silvicoltura a mezzo della conduzione, in proprietà o in affitto o comodato, di terreni; l'attività di impianto e di reimpianto di piante e viti, l'impianto, la cura e la coltivazione di piantagioni di specie forestali, la

coltivazione di fondi di qualunque natura, la piantagione e la coltivazione di alberi ad alto fusto, di piante anche da frutta e proteiche o da semi; la produzione di vini, uve, olio (comprese le operazioni di imbottigliamento ed etichettatura); la manipolazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agro-alimentari in genere, ortofrutticoli, vitivinicoli, caseari, oleari e di zootecnia; l'attività di agriturismo; l'esercizio dell'attività di import-export e di commercio, anche tramite l'e-commerce e per corrispondenza e comunque anche con l'estero, dei prodotti sopra specificati; l'attività di trasporto dei detti prodotti, anche all'estero;

= c) l'attività di panificazione, produzione, preparazione e confezionamento di tutti i prodotti -anche semilavorati- derivati dalla farina e prodotti da forno in genere;

= d) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché il commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, di generi alimentari tra cui la vendita di cibi, di bevande, di generi di pasticceria e di ogni altro prodotto affine o comunque complementare, anche tramite l'organizzazione di servizi di catering e di banqueting;

= e) la somministrazione e la fornitura dei suddetti prodotti ad Enti ed Amministrazioni Pubbliche, anche in regime convenzionato ed anche concorrendo a gare per appalti o concessioni.

= f) la gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di esercizi di ristorazione in genere, con possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande anche alcoliche;

= g) svolgere attività di sviluppo e promozione nel settore turistico e dell'accoglienza in genere, attraverso la gestione di attività ricettive e

accessorie, operando al fine della valorizzazione delle tradizioni artigianali e gastronomiche locali e dei prodotti agricoli della zona di intervento;

--h) organizzare e gestire parchi ed aree verdi attrezzate per consentire l'accesso agli stessi a vasti strati di amanti della natura, del verde, del tempo libero, impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, strutture ricreative per il tempo libero a carattere collettivo complementari alle attività turistiche.

La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie di intervento e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

- chiedere ed avvalersi dei contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni

e da ogni altro Ente o persona giuridica o privato, con particolare riferimento agli incentivi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito indipendentemente dal contributo dello Stato, delle Regioni e di altro ente o persona giuridica;

- partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico nonché sottoscrivere convenzioni (art. 5 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381) e/o assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove ammesso;

- affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servizi, alcune attività ad organismi, società o professionisti, anche convenzionati;

- programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne i compensi;

- assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo;

- svolgere l'attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica o economica con imprese e/o professionisti e/o Enti operanti nei settori sopra menzionati o affini, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a project financing;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o leasing, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della attuale e futura normativa.

Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può, inoltre, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri

lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo ad investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo art. 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.

La società intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Possono essere ammessi come soci cooperatori persone fisiche, associazioni non riconosciute e persone giuridiche che abbiano la piena capacità d'agire, salva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ove prevista dalla legge, e che, coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta dalla cooperativa, siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per poter partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare, possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soggetti che, per la loro effettiva capacità al lavoro, attitudine e

specializzazione, vogliano partecipare ai lavori della cooperativa e svolgere direttamente la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso o della preparazione teorica e/o pratica, della capacità ed esperienza professionale, ovvero della spiccata attitudine allo svolgimento di certe attività e/o mansioni, anche e soprattutto in funzione del loro avviamento al lavoro.

Il socio lavoratore stabilisce -con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo- un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) persone svantaggiate, così come definite dell'art. 4 della citata legge n. 381/91;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 8 novembre 1991 n. 381;

d) soci fruitori, altrimenti definiti utenti, il cui numero è stabilito dall'organo amministrativo. I soci fruitori non hanno diritto di voto e non è ammesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno della società, ma è loro

permesso di assistere all'Assemblea dei soci;

e) soci onorari.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 2, c.c., non possono in nessun caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci, nei limiti ammessi dalla legge, anche, tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono ammessi i soci in prova in virtù del loro interesse alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527 c.c., in grado comunque di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto soltanto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può esercitare il diritto di recesso in qualunque momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale tanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto

termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal successivo patto sociale:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standards produttivi, come fissati in via preventiva dall'organo amministrativo per ciascuna attività;
- d) mancata partecipazione all'assemblea dei soci per tre volte consecutive senza giustificato motivo, da comprovarsi entro la data fissata per l'adunanza.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del detto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti spettanti ai soci cooperatori. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Sono ammessi anche i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentate da quote nominative. Salvo che sia

diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite solamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del socio acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori -e ai possessori di strumenti finanziari ove presenti- sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci operatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni in materia di requisiti di ammissione e cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente o all'amministratore unico specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, ovvero -se persona giuridica- denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati identificativi del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta o i requisiti

professionali e tecnici e le eventuali precedenti esperienze lavorative;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) le motivazioni di adesione, in aderenza agli scopi sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 c.c.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere

legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

La raccolta di fondi e di risparmio tra i soci non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro soci da meno di tre mesi e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Articolo 6

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo arrechi gravi danni economici alla cooperativa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- e) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 c.c., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due (2) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Articolo 9

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto

esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'art. 2536 c.c., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali;
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

g) da qualunque altro bene, mobile o immobile, dovesse essere o divenire a qualunque titolo di proprietà della società.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte, senza alcuna loro responsabilità sussidiaria.

E' fatto divieto di distribuire il patrimonio e le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle stesse vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, comma 1, c.c., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella società cooperativa.

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote a terzi dovrà darne comunicazione, specificando il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento, a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, ed in tal caso troveranno applicazione le disposizioni dettate dall'art. 2530 c.c.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono in nessun caso rimborsabili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 13 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio (utili netti annuali) sarà ripartita:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai

divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento. Qualora norme successive dovessero prevedere destinazioni maggiori o minori al fondo di riserva legale, il presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato ope legis in senso conforme;

b) una quota dei detti utili netti annuali, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) con i dividendi che restano, e comunque per una percentuale non superiore a quella prevista da norme inderogabili attuali o future, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando ai soci operatori un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, inderogabilmente non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari. Allo stato, è fatto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di

essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.

Gli utili non assegnati come sopra, ai sensi dell'art. 2545 quater c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, verranno destinati alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La parte dei residui attivi non destinata a fondi mutualistici, non destinata a riserva straordinaria e non distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici e cioè alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza o mutualità, cooperazione ed istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c), c.c., le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1514, comma 1, lett. b), c.c., è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Gli eventuali ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., con le

modalità fissate in apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci

Articolo 14 - Organi sociali ed Assemblea

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato l'organo collegiale;
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o reso obbligatorio ai sensi dell'art. 2543 c.c.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento

della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 15 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, consenzienti, astenuti e contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul "libro

delle decisioni dei soci".

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 16

Con riferimento alle materie indicate al precedente art. 14, lettere a), b), d), ed e) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il terzo della compagine sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, per le decisioni che comportano la modificazione dell'oggetto sociale e per la messa in liquidazione, l'assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Con riferimento a tutte le altre materie, l'assemblea in prima è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 18

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci, mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

Articolo 19

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c., per la disciplina della assemblee speciali di categoria.

Articolo 20 - Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, ma l'amministratore unico e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione devono essere soci cooperatori.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea che approva il bilancio

relativo al terzo esercizio sociale della loro gestione.

I consiglieri sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, è collegiale e composto di cinque membri che durano in carica tre esercizi decorrenti dal momento della loro nomina; successivamente, i soci provvedono alla nomina dell'organo amministrativo e determinano la forma, la durata ed il numero dei componenti.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario, che può essere estraneo al consiglio.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero

organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della società per il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria

amministrazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni, anche immobiliari e bancarie, che vengano da lui stesso ritenute opportune, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto e dei fini sociali, con esclusione unicamente di quelle che la legge attribuisce inderogabilmente alla decisione dei soci o dell'assemblea.

Esso potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare ed eseguire acquisti e vendite di beni immobili, concludere contratti ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, costituire, modificare od estinguere qualsiasi diritto reale, conferire procure sia generali che speciali, predisporre programmi di lavoro e determinare la conseguente occupazione dei soci-lavoratori, dei consulenti tecnici e, ove nominato, del direttore dell'azienda, assumere e licenziare personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, compiere operazioni finanziarie di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire e estinguere conti di deposito, utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o linee di credito, rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, investire disponibilità liquide in titoli mobiliari, consentire a riduzioni o cancellazioni di ipoteche, rinunciare a privilegi, pegni ed altre garanzie, aderire a Consorzi o ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione ed interessenza, affidare incarichi per l'elaborazione di

studi e ricerche su problematiche relative all'attività sociale, nominare i rappresentanti della cooperativa in seno ad organismi cui esso aderisce, preferibilmente nel proprio ambito, promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed Amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché compromettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt. 2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, per cui rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le

società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente. All'uopo, nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dagli artt. 2397 e ss. c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 bis c.c. e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del

presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, ove nominato, ed in questo caso deve essere integralmente composto da membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo il caso in cui sia obbligatorio attribuire il controllo contabile medesimo ad un revisore o ad una società di revisione.

Articolo 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporre dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Articolo 26

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, la società potrà essere sciolta per deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Le clausole mutualistiche sopra estese -remunerazione del capitale, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo, devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione- sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 27

Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, o tra gli eredi dei soci e la società, ovvero tra la società o i soci e l'organo amministrativo o il liquidatore o i sindaci, o tra alcuni di essi, ovvero tra i consiglieri, circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e che verta su diritti disponibili relativi al rapporto sociale -con l'eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero- sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore.

L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia della controversia,

da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la società ha la sede legale ovvero, nel caso in cui questi non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, su ricorso anche di una sola parte contendente.

Il deliberato dell'arbitro -che agirà senza formalità di procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio (ad eccezione di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5)- vincola tutti i soci e la società e sarà definitivo, irrevocabile ed esecutivo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 28

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative di cui alla citata legge 381/91 e quelle sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Maria Rosaria Famoso, Massimo Giordano, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. DEL 22/02/2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS N 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI Ariano irpino IN DATA 22/11/2016